

TORINO, 5 DICEMBRE 2016

Oggetto: **Spesometro trimestrale, liquidazioni IVA telematiche e nuova contabilità semplificata “per cassa”**

A decorrere dal 2017 sono previste alcune importanti novità sia in materia di adempimenti IVA che in materia di contabilità semplificata.

Il cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2017” prevede infatti:

- la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro
- l'introduzione dell'obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche
- l'obbligo per le imprese in contabilità semplificata di determinare il reddito in base al criterio di cassa in luogo di quello per competenza.

SPESOMETRO TRIMESTRALE

L'invio dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione passa da annuale a trimestrale.

Al momento non è previsto alcun esonero dall'adempimento in esame, quindi, in mancanza di ulteriori chiarimenti, tutte le imprese ed i professionisti sono tenuti ad applicarlo.

La presentazione dello spesometro va effettuata in modalità telematica:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017)
- in forma analitica e riguarda i seguenti elementi:
 - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
 - data e numero della fattura
 - base imponibile / aliquota applicata / imposta
 - tipologia dell'operazione

Sono previste delle sanzioni in caso di omesso od errato invio dei dati delle fatture.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

Dal 2017 è previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

L'introduzione del nuovo obbligo (come indicato nella Relazione alla legge) ha la finalità *“di contrastare il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione” nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto”*.

Il nuovo adempimento consente dunque il monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo.

La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati da questo nuovo obbligo i soggetti non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, ecc.)
- all'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo, ecc.)

La presentazione va effettuata in modalità telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio della liquidazione IVA del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).

Sono previste delle sanzioni in caso di omessa od errata comunicazione.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA “PER CASSA”

A partire dal 2017 le imprese in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito d'impresa secondo il criterio di cassa e non più secondo l'attuale criterio di competenza.

L'obiettivo, peraltro lodevole nelle intenzioni, è quello di limitare gli effetti negativi legati a possibili ritardi di pagamento. A fronte di questi vantaggi si aggiungono notevoli adempimenti burocratici in quanto sarà necessario verificare gli estratti conto e la scheda di cassa per verificare le fatture che sono state effettivamente incassate e pagate.

Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa consentirà di far coincidere i ricavi e i costi con il momento dell'effettivo incasso o pagamento.

Le imprese dovranno annotare cronologicamente in due distinti registri i ricavi percepiti e le spese sostenute, indicando per ciascun incasso o spesa:

- il relativo importo
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

In alternativa all'aggiunta dei due nuovi registri (incassi / pagamenti) è possibile optare per la tenuta dei soli registri IVA, senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti.

In questo caso, si applica la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Pertanto, ad esempio, tutte le fatture che si annotano nei registri IVA entro il 31.12.2017 sono considerate incassate / pagate nel 2017.

Qualora, invece, si volesse continuare ad applicare il criterio di competenza per il calcolo del reddito d'impresa sarà indispensabile optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

